

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1395-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LIPARI)

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1985

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia di diritto delle società

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(V. Stampato Camera n. 1278)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 giugno 1985*



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di fonte governativa che si sottopone all'esame dell'Assemblea riguarda la delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia di diritto delle società.

Come è noto, l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato CEE prevede il coordinamento, al fine di renderle equivalenti, delle garanzie richieste negli Stati membri alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci che dei terzi; e ciò nel quadro generale delle disposizioni dirette alla graduale e sistematica realizzazione della libertà di stabilimento all'interno della Comunità.

Nella traiettoria segnata da tale normativa il Consiglio della Comunità europea ha emanato quattro direttive. La prima (68/151), per il riavvicinamento della normativa in materia societaria, è stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, in base alla legge di delega 13 ottobre 1969, n. 740. La seconda (77/91) è quella per la cui attuazione è stato disposto il presente disegno di legge. La terza (78/660) e la quarta (78/855), pur non essendo state formalmente recepite, hanno trovato sostanziale riflesso nella normativa successivamente introdotta nel nostro ordinamento, specie per quanto attiene ai conti annuali e ai bilanci delle società di capitali.

Il termine di recepimento della seconda direttiva formulata dalla Comunità era stabilito al 16 dicembre 1978. Non essendo stato rispettato è stata emessa nei confronti dell'Italia (in data 12 ottobre 1982) sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee. Da qui l'urgenza di approvazione della delega al Governo, anche in considerazione del fatto che, negli scorsi mesi, è stata avviata dalla Commissione una nuova procedura di infrazione per la mancata ottemperanza all'obbligo — derivante dalla pronuncia appena ricordata — di elimi-

nare la situazione di inadempienza; procedura che, se non si provvederà, nel più breve tempo possibile, ad emanare la legge delegata, si concluderà con una nuova pronuncia di « condanna », con quale discredito per il nostro Paese è facile immaginare.

L'oggetto della seconda direttiva è di particolare importanza, in quanto riguarda fra l'altro: il contenuto dell'atto costitutivo; il limite massimo del capitale sociale; i conferimenti in natura; l'acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie; la distribuzione dei dividendi; l'aumento del capitale; le perdite incidenti sul capitale e la riduzione di quest'ultimo.

I principi indicati nella seconda direttiva sono, in verità, in ampia misura già presenti nel nostro diritto societario. In taluni casi, in forma anche più rigorosa: basti pensare che, mentre la direttiva comunitaria ritiene, ad esempio, sufficiente per la costituzione delle società per azioni un capitale corrispondente a 25 mila unità di conto, l'ordinamento italiano ha introdotto un capitale minimo di 200 milioni.

Nella linea già attuata presso gli altri Stati membri la direttiva non impone una piatta unificazione delle singole legislazioni, ma richiede che i singoli Stati adeguino la disciplina dei propri istituti giuridici in materia societaria, che rimangono autonomamente operanti, nell'ambito di uno schema generale. In questo contesto la direttiva dovrà essere attuata con riferimento agli istituti propri del diritto italiano, di guisa non vi è delega al Governo per introdurre nell'ordinamento italiano istituti propri di altri ordinamenti, come, ad esempio, le azioni senza valore nominale. L'opportunità di introdurre anche presso di noi istituti altrove operanti verrà discussa nel contesto generale della riforma delle società per azioni.

Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea prevede, in verità, anche l'introdu-

zione di contenuti non direttamente legati alla attuazione della direttiva, quali ad esempio, i punti indicati alle lettere *d*) ed *e*). Si tratta tuttavia di profili che è sembrato opportuno disciplinare anche in funzione della loro rilevanza pratica e della connessione con i temi affrontati dalla direttiva.

La lettera *d*) implicherà infatti l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 251 delle disposizioni transitorie al codice civile, a norma del quale « il deposito prescritto dal n. 2 dell'articolo 2329 (quello cioè che prevede il versamento di almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro) deve essere eseguito presso l'istituto d'emissione ». Una tale abrogazione, da alcuni anni sollecitata sia dal Ministero del tesoro che dalla Banca d'Italia, determina vantaggi sia per le società in fase di costituzione che per l'istituto di emissione. In effetti, considerata la natura non fruttifera dei depositi dei privati presso la Banca d'Italia, il deposito prescritto dal n. 2 dell'articolo 2329 codice civile comporta per la società costituenda un costo in termini di perdita di interessi. Da qui la prassi normalmente seguita in forza della quale le società, appena costituite, si affrettano a richiedere la restituzione del deposito per trasferirlo presso l'azienda di credito della quale sono clienti. D'altra parte il meccanismo dell'iniziale deposito presso l'istituto di emissione implica per quest'ultimo un non irrilevante costo in termini di servizio, peraltro su di un contenuto sostanzialmente estraneo alla sua funzione istituzionale. Da qui l'esigenza di innovare al sistema prevedendo che il deposito possa essere effettuato presso una qualsiasi azienda di credito. Va comunque rilevato che l'evoluzione legislativa determinatasi successivamente all'entrata in vigore del codice civile e le significative funzioni, anche di natura pubblica, nel frattempo attribuite al sistema bancario, rendono certi che la prevista innovazione non vulnererà quelle esigenze di cautela che avevano indotto il legislatore del codice a dettare la indicata normativa.

Per quanto si riferisce al contenuto della lettera *e*) esso — come è stato esattamente rilevato — costituisce il residuo di un dise-

gno di legge-delega a contenuto più ampio presentato nella scorsa legislatura, che riguardava anche l'attuazione della quarta direttiva. Peraltro il fine di « assicurare l'obiettivo della completezza e pubblicità dell'informazione, conciliandolo con le esigenze delle imprese minori » rappresenta un valore significativo in un contesto sociale come il nostro che tende sempre più ad assegnare al momento informativo, quale elemento caratterizzante di tutta una serie di diritti soggettivi, un ruolo fondamentale per la tutela del cittadino nel quadro complessivo dei rapporti socio-economici. Non si può tuttavia ritenere che questo punto sia del tutto estraneo al contenuto della direttiva, posto che quest'ultima annovera fra i suoi scopi anche quello di « permettere agli interessati di conoscere gli elementi essenziali della società per azioni, in particolare l'esatto ammontare del suo capitale ».

Per quanto si riferisce agli altri punti oggetto della delega, è sufficiente segnalare quanto segue:

la lettera *a*) contiene una indicazione di principi di carattere molto generale, certamente coerente alle direttrici fondamentali del nostro sistema costituzionale;

la lettera *b*) riguarda gli acconti sui dividendi, istituto non noto al nostro ordinamento, che peraltro sembra supporre la legittimità; la delega prevede che l'acconto sia ammesso solo per le società assoggettate per legge alla certificazione del bilancio, in modo da ridurre al minimo i rischi derivanti da tale operazione. L'esigenza applicativa suggerirà se potrà eventualmente essere opportuno in futuro — una volta evitato il rischio che possano essere distribuiti utili non effettivamente conseguiti — estendere l'istituto anche ai casi in cui la certificazione, ancorchè non imposta, sia stata tuttavia eseguita secondo le modalità ed i criteri di controllo previsti dalla legge e segnatamente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

la lettera *c*) pone, con riferimento all'articolo 19 della direttiva, limiti e condizioni molto rigorose per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie da parte di ban-

che e istituti finanziari: si tratta di una esigenza fondamentale, la cui operatività appare particolarmente incisiva anche alla luce di vicende recenti;

le lettere *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) contengono criteri e principi direttivi per l'adattamento e il coordinamento della direttiva con le altre disposizioni penali vigenti nel nostro ordinamento, prevedendo l'estensione delle fattispecie criminose talora con riferimento agli eventi considerati, talora con riguardo ai soggetti attivi dell'azione. Va in particolare segnalato l'intento di uniformare, per quanto possibile (lettera *l*) il regime sanzionatorio delle violazioni degli obblighi, incombenenti agli amministratori, in relazione all'acquisto di azioni proprie. Il che peraltro non impedirà, come si precisa nel corpo della stessa disposizione, di graduare le sanzioni a seconda della gravità delle violazioni.

L'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge anche alla luce della condanna subita dall'Italia in sede europea consiglia di non percorrere la via di alcuni ritocchi, di segno meramente formale,

che potrebbero rendere più perspicui taluni passaggi, senza tuttavia incidere sulla sostanza normativa del disegno.

Va segnalato che il testo attuale (elaborato, nella sua originaria stesura, da una commissione ministeriale composta di tecnici molto qualificati) ha già recepito alcuni significativi emendamenti proposti, presso l'altro ramo del Parlamento, con il determinante contributo anche dell'opposizione. Si deve semmai auspicare che l'Italia non si venga in futuro mai più a trovare in simili contingenze e possa presentarsi di fronte ai suoi *partners* europei come un soggetto prontamente e responsabilmente adempiente alle direttive assunte in sede comunitaria. Sembra essere questa una delle funzioni precipue del Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie.

In questo auspicio la Commissione giustizia, all'unanimità dei suoi componenti, si augura, a mio mezzo che l'Assemblea voglia rapidamente approvare il disegno di legge n. 1395.

LIPARI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreto avente forza di legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa contenuti nonché secondo i seguenti:

a) ispirarsi all'orientamento costituzionale in materia di iniziative economiche, assicurando, nel rispetto delle finalità sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, la migliore rispondenza a corretti principi di economia aziendale e di salvaguardia delle capacità di investimento e della competitività delle imprese;

b) ammettere l'erogazione di acconti sui dividendi solo per le società assoggettate per legge alla certificazione del bilancio secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e dettare disposizioni atte ad evitare il rischio che possano essere distribuiti utili non effettivamente conseguiti;

c) consentire l'acquisto di azioni proprie da parte delle aziende e istituti di credito costituiti in forma societaria e delle società finanziarie solo nella ricorrenza delle condizioni prescritte dall'articolo 19 della direttiva;

d) prevedere che nel caso di conferimenti in denaro il versamento prescritto dall'articolo 2329, n. 2), del codice civile possa essere effettuato presso un'azienda di credito diversa dall'istituto di emissione prescrivendo le relative cautele in ordine alla tutela dei terzi;

e) assicurare l'obiettivo della completezza e pubblicità dell'informazione, conciliandolo con le esigenze delle imprese minori;

f) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2629 del codice civile agli amministratori, ai promotori, ai fondatori e ai soci che nel caso di acquisto di beni da parte della società — previsto dall'articolo 11 della direttiva — esagerino fraudolentemente la valutazione dei beni stessi;

g) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2621 del codice civile agli amministratori e ai direttori generali che distribuiscano acconti sui dividendi in misura superiore a quella consentita dall'articolo 15.2, lettera b), della direttiva, ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o della situazione contabile prevista dall'articolo 15.2, lettera a), della direttiva, ovvero in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un progetto falsi;

h) prevedere tra le ipotesi punite dall'articolo 2621, n. 2), del codice civile anche il caso di distribuzione di acconti sui dividendi da parte di società non assoggettate per legge alla certificazione del bilancio secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

i) prevedere un'autonoma figura di reato, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni, per sanzionare le violazioni degli obblighi e dei divieti conseguenti all'attuazione dell'articolo 18 della direttiva, in tema di sottoscrizione di azioni proprie;

l) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2630 del codice civile alla violazione, da parte degli amministratori, dell'articolo 2359-bis del codice civile, nonché degli obblighi e dei divieti conseguenti alla introduzione delle modifiche rese necessarie dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 della direttiva in tema di acquisto di azioni proprie; applicare le sanzioni del primo e quelle del secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile a seconda della gravità delle violazioni; prevedere delle ipotesi di reato corrispondenti per sanzionare

la violazione da parte dei sindaci degli obblighi e dei divieti su di essi incombenti;

*m)* apportare le modificazioni necessarie per il coordinamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione della direttiva.

Il decreto di cui al comma precedente è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, di grazia e

giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni, si procede all'emanazione del decreto di cui al presente articolo.